

**SUA.SV STAZIONE UNICA APPALTANTE della PROVINCIA DI SAVONA
per conto del COMUNE di CAIRO MONTENOTTE**

002.001.006 2020/01

AVVISO

**APPALTO 228 – COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - GARA TELEMATICA
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT IN
LOCALITÀ VESIMA - PROPOSTA DI ESCLUSIONE**

Visto il verbale di gara della seduta pubblica del 16 marzo 2020, prot. 18609/2020 pubblicato sul sito della Provincia di Savona, a seguito del quale si è proposta l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico Reborà Costruzioni s.n.c. Di Reborà A. & C. - cod. fisc. 01534970999 (di seguito Reborà Costruzioni);

Considerato che, a seguito dell’interrogazione della banca dati tramite AVCPass per la verifica dei requisiti, il sistema ha riscontrato l’irregolarità fiscale da parte dell’operatore sopra indicato come da estrazione di cui al prot.19867/2020, ;

Considerata la genericità della notazione anzidetta, con comunicazione di cui al prot. 19932/2020 si provvedeva a richiedere chiarimenti all’Agenzia delle Entrate di Genova – Ufficio territoriale di Chiavari relativamente ai carichi pendenti iscritti e, in particolare, se l’operatore economico avesse medio tempore pagato o si fosse impegnato a pagare quanto dovuto. Parallelamente, con nota di cui al prot. 22396/2020, si attivava il contraddittorio con l’operatore economico interessato, indirizzando la medesima richiesta di puntuali chiarimenti in merito all’esposizione fiscale riscontrata;

Vista la nota dell’Agenzia dell’Entrate pervenuta in data 22 aprile 2020 di cui al prot. 22105/2020, in cui viene chiarito che a seguito dell’interrogazione dei sistemi, a carico del contribuente risultava definitivamente accertata una cartella di pagamento, regolarmente notificata nel corso del 2019, per un importo superiore a quello di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista altresì la documentazione prodotta dalla Reborà Costruzioni pervenuta con nota di cui al prot. 22396/2020 in riscontro alla richiesta formulata dalla Stazione Appaltante ex art. 80, comma 4 del Codice, dalla quale si evince che sebbene l’operatore economico abbia presentato domanda di definizione agevolata in data 18/02/2020 per tutte le cartelle iscritte a ruolo, l’accoglimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate – avvenuta peraltro in un momento antecedente la

scadenza per la presentazione delle offerte – è stata solo parziale, in quanto alcuni degli importi iscritti a ruolo (tra cui la cartella oggetto di segnalazione) risultavano già in fase di pignoramento ai sensi dell'art. 48-bis Dpr 602/1973;

Considerato altresì che, alla luce della documentazione prodotta dall'operatore economico, si è resa necessaria la richiesta di ulteriori chiarimenti all'Agenzia delle Entrate formulata con nota di cui al prot. 2241/2020, la quale tuttavia ha confermato quanto già attestato con la nota del 22 aprile 2020, come da prot. 24533/2020, ovverosia che per la cartella di cui trattasi non è pervenuto alcun pagamento né sono state accordate rateizzazioni;

Atteso che dalla mancata integrale regolarizzazione della situazione debitoria dell'operatore economico entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta consegue il mancato possesso della regolarità fiscale;

Considerato, infine, che costituisce principio generale unanimemente condiviso quello secondo cui i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento devono essere posseduti senza soluzione di continuità dall'operatore economico dalla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche successivamente, fino all'aggiudicazione e alla data di stipulazione del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso (Cfr *ex multis* Cons. Stato, sez. III, 21 luglio 2017 n. 3614; Id., sez. V, 23 febbraio 2017 n. 852; Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8 del 20 luglio 2015; Deliberazione ANAC n. 337 del 10 aprile 2019; deliberazione ANAC n. 893 del 17 ottobre 2018);

Rilevato, da ultimo che, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 50/16, ai fini della comprova del requisito di regolarità fiscale, la stazione appaltante considera come mezzo di prova "sufficiente" apposita certificazione rilasciata dall'amministrazione fiscale competente. A tale riguardo, la giurisprudenza (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2014, n. 6157) ha precisato che "*i documenti rilasciati dall'Autorità competenti ratione officii relativamente alla posizione delle ditte concorrenti alle pubbliche gare (...) in materia di pagamento di imposte e tasse e contributi previdenziali e assistenziali, quanto alla loro natura, si qualificano come atti di certificazione e/o attestazione assistiti da pubblica fede ex art.2700 c.c. e facenti prova fino a querela di falso* (Cons. Stato Sez. IV 17/5/2013 n.2682; idem 2/3/2009 n. 1458)". Inoltre, le risultanze di siffatti documenti vincolano la stazione appaltante, in ragione della loro natura di dichiarazione di scienza, senza consentire la formulazione di un apprezzamento autonomo rispetto al giudizio tecnico espresso nelle risultanze rese dell'ufficio finanziario (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2011, n. 789; Id., sez. V, 21 giugno 2012, n.3663; Deliberazione ANAC n.76 del 28 ottobre 2014);

Tutto ciò premesso e considerato,

SI COMUNICA CHE

per le motivazioni di cui in premessa, la Stazione Unica Appaltante formula proposta di esclusione nei confronti dell' operatore economico Rebora Costruzioni s.n.c. Di Rebora A. & C. ai sensi dell'art. 80 commi 4 e 6 del Dlgs n. 50/2016 s.m.i. per carenza del requisito di regolarità fiscale.

Il Funzionario Amministrativo
(Dott. Paolo Nardini)

Pubblicato sul sito della SUA.SV della Provincia di Savona, data del protocollo